

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Napoli, Settima Sezione civile, in persona del Giudice designato, dr. Alessandra Tabarro, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al nrg. 28895/09 ruolo proc.somm. avente ad oggetto :
sospensiva delibera assembleare e vertente

IL CASO.it

TRA

R A rappresentato e difeso dal Prof. Avv. F F e
dall'avv. L T ;

RICORRENTE

E

R C , M F N e S
L , quali custodi ed amministratori giudiziari, con firma disgiunta, delle quote
sociali e delle aziende appartenenti al Gruppo R nonché della R
G S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. ti C B e Prof.
A S ;

RESISTENTI

NONCHE'

PUBBLICO MINISTERO Procura Sede, in qualità di intervenitore ex art.70
c.p.c., in persona della dr. M M ;

INTERVENTORE ex ART.70 c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15/7/09 R A ha chiesto al Tribunale
adito:

- la sospensione dell'esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio della R G S.p.A. di cui al verbale dell'assemblea ordinaria del 29/4/09 per le ragioni esposte in ricorso;
- la sospensione dell'esecuzione della delibera dell'assemblea ordinaria del 9/2/09 della società R G S.p.A. nella parte in cui, dopo avere eletto i nuovi componenti del CDA (nelle persone di E T , V F e G A P) ha sospeso questi consiglieri e qualificato amministratori giudiziari i sig.ri F N M , C R e L S in virtù dei richiamati decreti di sequestro;

W

- l'ordine al competente Conservatore del Registro delle Imprese a provvedere ai conseguenti adempimenti pubblicitari ;

IL CASO.it

- condannare la società convenuta al pagamento delle spese, anche generali, del presente procedimento cautelare, nonché diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori anticipatari .

Ha premesso in fatto di essere titolare di n.300.000 azioni ordinarie della società R G S.p.A. avente un capitale sociale di euro 3.000.000,00 diviso in 3.000.000,00 azioni di euro e che con decreto del PM presso il Tribunale di Napoli del 16/12/08 era stato disposto "il sequestro di tutte le società (beni aziendali e conti correnti compresi) di seguito indicate, ricomprese in esse, per le ragioni esposte, anche le quote formalmente intestate a terzi, ma di fatto e sostanzialmente riconducibili allo stesso R A . Si nominano, allo stato, amministratori dei suddetti beni i drr. C R e F N M , in attesa di successiva e diversa e/o ulteriori nomine da parte del GIP in sede investito della convalida del presente atto "

Il decreto era stato, poi, eseguito anche con la notifica al registro delle Imprese cui aveva fatto seguito l'annotazione del Conservatore del dispositivo del provvedimento di sequestro .

Successivamente i d.rr. M e R , ha proseguito il ricorrente, con nota del 19/12/08 diretta agli organi amministrativi ed ai Presidenti dei Collegi sindacali delle società indicate nel decreto del PM, comunicavano che "a far data dal 17/12/08, giorno di esecuzione del decreto del PM , sono sospese tutte le cariche degli organi amministrativi a tempo indeterminato. Ciò nonostante si autorizza la presenza nelle aziende di tutti gli amministratori pur sospesi nelle loro funzioni al fine di supportare l'opera dei sottoscritti mediante informazioni e notizie sulle attività in corso "

Investito della convalida, il GIP del Tribunale di Napoli affermava la legittimità del sequestro delle quote sociali e disponeva il sequestro preventivo di tutti i beni mobili ed immobili dettagliatamente indicati nel decreto del PM del 16/12/08 confermando la nomina ad amministratori dei suddetti beni i dottori già nominati e nominando in aggiunta il dr. L S .

IL CASO.it

Nel corso dell'assemblea ordinaria della società R G S.p.A., poi, in data 9/2/09, a seguito della decadenza del CDA per le dimissioni di un componente, i custodi giudiziari, M , R e S , qualificatisi come

W

custodi delle quote sociali, procedevano alla nomina dei nuovi componenti del CDA dichiarando che anche questo Consiglio di amministrazione sarebbe stato sospeso in virtù del provvedimento del GIP .

IL CASO.it

I custodi giudiziari, pertanto, avevano sino a quel momento compiuto tutti gli atti di gestione e di rappresentanza della società, procedendo anche alla redazione e sottoscrizione del progetto di bilancio di esercizio della società al 31/12/08 che, nel corso della assemblea tenutasi il 29 aprile 2009, dichiarata validamente costituita essendo presente l'intero capitale sequestrato in persona del custode, veniva dagli stessi approvato.

Le deliberazioni assembleari richiamate, pertanto, secondo il ricorrente, devono considerarsi nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto e comunque invalide per avere dato luogo ad un'abnorme situazione societaria nella quale i meri custodi giudiziari delle azioni si erano auto trasformati in amministratori di fatto redigendo ed approvando il bilancio di esercizio senza averne alcuna legittimazione.

Sottolineava il ricorrente, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, l'abnormità della interpretazione ed esecuzione del sequestro da parte dei custodi giudiziari che avevano dato luogo ad un vero e proprio "sequestro di una società di capitali" e che il sequestro poteva avere ad oggetto la sola partecipazione sociale dell'inquisito e giammai il patrimonio sociale poiché la società costituisce un autonomo soggetto di diritto distinto dai soci che la compongono i quali non hanno alcun potere di disporre dei beni della società.

Il sequestro preventivo disposto dal GIP doveva, quindi, intendersi sicuramente limitato alle quote ed azioni e, quindi, al diritto agli utili ed ai beni che saranno rimasti dopo la liquidazione, non potendo costituire oggetto di alienazione, trasferimento o sequestro essendo riferito ad una persona giuridica che non può essere oggetto di sequestro.

Ulteriore profilo di invalidità, ha proseguito il ricorrente, è poi, rappresentato dalla "auto-qualificazione" dei custodi giudiziari come "amministratori giudiziari della società" che si è riverberata sulle delibere di nomina degli amministratori e coeva sospensione e di approvazione del bilancio da parte dei custodi giudiziari e non dai consiglieri di amministrazione sospesi.

IL CASO.it

A tale riguardo, nella specie, ha osservato il ricorrente, non ricorre alcuna ipotesi di nomina di amministratori giudiziari di società, prevista in casi tassativi, come ad es.

W

nel caso regolato dall'art.2409 c.c. o nel caso di morte o decadenza dell'amministratore non ci sia l'amministratore e l'assemblea non provveda alla nomina,non potendo sorreggere tale nomina un provvedimento del giudice penale per evidente contrasto con norme societarie inderogabili. **IL CASO.it**

Il ricorrente ha,altresi, censurato,l'assimilazione del sequestro ex art.321c.p.p. alla misura di prevenzione antimafia di sospensione temporanea dall'amministrazione,in particolare riferita ad attività economiche soggette ad intimidazione ed assoggettamento mafiosi.

I poteri dei custodi giudiziari nominati,pertanto, non possono essere diversi da quelli riconosciuti dall'art. 2352 c.c. così come confermato da alcune pronunce della Suprema Corte essendo il vincolo del sequestro preordinato ad evitare che il bene sequestrato possa essere adoperato dal proprietario per esplicare a proprio vantaggio le utilità in esso insite e,quindi,la libera disponibilità del bene, che,nel caso in cui il bene oggetto di sequestro sia rappresentato da una partecipazione sociale,si esplicano attraverso l'esercizio dei diritti amministrativi di intervento e di voto in assemblea .

Sussistente,ha proseguito,il ricorrente è poi la legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni assembleari assunte con il voto favorevole dei custodi giudiziari in quanto volta alla declaratoria di nullità della delibera come tale esperibile da qualunque interessato .

Sotto il profilo del periculum in mora il ricorrente ha rilevato la sicura insorgenza dal comportamento del tutto illegittimo dei custodi di gravissimi ed irreversibili danni per la società che si vedrà opporre dai terzi la carenza di legittimazione dei custodi giudiziari ad amministrare la società,in quanto dalla nullità degli atti da essi posti in essere scaturiranno conseguenze risarcitorie a carico della società .

Si sono costituiti in giudizio i custodi ed amministratori giudiziari premettendo in fatto che il provvedimento di sequestro più volte richiamato aveva avuto ad oggetto non solo le quote sociali delle società del gruppo R ma anche le aziende di tali società con attribuzione agli amministratori del potere di continuare le attività gestionali dell'azienda disponendo che tutti i poteri degli organi amministrativi in carica delle società appartenenti al gruppo rimanessero sospesi e devoluti agli amministratori giudiziari .

IL CASO.it

I resistenti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda proposta davanti al Giudice civile e non penale rivolgendosi in sostanza i motivi di impugnativa non

N

all'esecuzione del sequestro del Gip quanto piuttosto alla misura cautelare in sé considerata, con la conseguenza che essi potrebbero tutt'al più valere come motivi di gravame del provvedimento penale di sequestro da far valere nell'ambito del procedimento penale nel corso del quale esso è stato emesso e davanti al giudice naturale che ha emesso la misura cautelare in ordine alla quale si è formato il giudicato cautelare ed unico giudice competente in ordine alla richiesta di modifica o revoca del provvedimento.

IL CASO.it

Hanno, altresì, eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente ad impugnare le delibere indicate con riferimento all'azione di annullamento spettando tale legittimazione al solo custode delle azioni ed essendo, sotto altro aspetto, del tutto tardiva l'azione proposta.

Né tantomeno è configurabile in capo al ricorrente, a detta dei resistenti, la legittimazione ad agire in capo al ricorrente con l'azione di nullità mancando nel ricorso l'allegazione e prova dell'interesse ad ottenere una pronuncia di nullità delle due delibere non potendo consistere tale interesse nel riacquisto della titolarità delle quote azionarie delle società sequestrate o nella reintegra dei poteri in capo al Consiglio di nomina assembleare essendo le quote oggetto di sequestro penale ed i poteri degli amministratori sospesi dal provvedimento del Gip.

Terzo motivo di inammissibilità dell'impugnativa proposta consiste, secondo l'assunto dei resistenti, nella mancata allegazione delle circostanze concretanti il periculum in mora in quanto l'eventuale annullamento delle delibere impugnate non comporterebbe la revoca della sospensione dai poteri e dalle funzioni dei consiglieri di amministrazione disposta dal Giudice penale, e nella estrema genericità del pericolo di danno che si verificherebbe in caso di mancata sospensione delle delibere.

Infine nel merito hanno contestato la fondatezza della domanda posto che i custodi hanno agito nel pieno rispetto del provvedimento emesso dal Giudice penale avente ad oggetto non solo le quote sociali ma anche le aziende afferenti alle società indicate nel provvedimento di sequestro con conseguente piena legittimità della devoluzione dell'amministrazione delle stesse ad un amministratore proprio per consentire, per il tempo in cui opera la misura cautelare la corretta esecuzione dell'attività aziendale.

IL CASO.it

A conferma, poi, della correttezza dell'operato dei custodi-amministratori giudiziari la difesa di questi ultimi ha allegato la relazione con cui la società di

W

revisione D e T S.p.A., in data 8/5/09, ha espressamente affermato la correttezza del bilancio redatto dagli amministratori giudiziari implicitamente riconoscendo la legittimazione degli stessi a redigere il documento contabile .

Hanno chiesto, quindi, il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.

Con comparsa depositata all'udienza del 29/7/09 ha spiegato intervento ex art. 70 ult. comma c.p.c. il PM della Procura della Repubblica di Napoli deducendo l'inammissibilità del ricorso in quanto fondato su censure al provvedimento penale da farsi valere in sede di gravame innanzi al Tribunale del riesame e negando, comunque, la affermata erroneità della sospensione degli organi amministrativi in carica e la nomina dei custodi come amministratori giudiziari trattandosi di provvedimento conforme alle disposizioni vigenti .

Ha chiesto , pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso o nel merito il rigetto.

IL CASO.it

Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.

E' opportuna una premessa in fatto nell'ambito del quale si inserisce la vicenda processuale per cui è causa prima di affrontare l'esame dei punti nodali della presente controversia .

Con decreto emesso in data 16/12/08 il PM, nell'ambito del procedimento penale a carico di R A ed altri, per i reati di cui agli artt. 416 commi 1, 2 e 3 c.p., 353 commi 1 e 2 , 326 commi 1 e 3 c.p., 319, 319 bis , 353 in concorso con altri soggetti, disponeva, ai sensi dell'art. 321 comma 3 bis c.p.p., il sequestro di tutte le società (beni aziendali e conti correnti compresi) ricomprese in esse , anche le quote formalmente intestate a terzi, ma di fatto sostanzialmente riconducibili allo stesso R .

Nominava, altresì, amministratori dei suddetti beni i ddr. C R e F N M in attesa di successiva diversa e/o ulteriori nomine da parte del gip sede investito della convalida del presente atto; tra tali società veniva ricompresa anche la società R G S.p.a. della quali il R risultava socio.

IL CASO.it

Con successiva ordinanza emessa in data 29/12/08 il Gip sede disponeva il sequestro preventivo di tutti beni mobili ed immobili dettagliatamente indicati nel decreto del Pm del 16/12/08 da ritenersi per quella parte integralmente trascritto, confermava la nomina ad amministratori i dd. rri R e M nominando in aggiunta il dr. L S .

W

Successivamente, su istanza avanzata in data 14/1/09 dai custodi-amministratori giudiziari, il Gip precisava quanto segue :

IL CASO.it

- che con il decreto del PM si era inteso procedere al sequestro del 100% delle quote sociali di ciascuna società, delle aziende delle società facenti parte del gruppo R e delle quote di partecipazione detenute dalle aziende indicate;
- che si era proceduto alla nomina dei dd.rrr. M , R e S ad amministratori e custodi giudiziari dell'intero compendio dei beni sottoposti a sequestro attribuendo loro il potere di procedere anche a firma disgiunta, al fine di salvaguardare il patrimonio sequestrato e con obbligo di continuazione delle attività gestionali delle aziende medesime;
- che gli organi amministrativi in carica nelle sei società non sono stati revocati ma, in virtù del sequestro effettuato, deve ritenersi che i loro poteri risultano sospesi, essendo devolute le loro funzioni ed i loro poteri agli amministratori giudiziari .

A ciò seguivano l'annotazione dei provvedimenti del Giudice penale nel registro delle imprese da parte del Conservatore, e la comunicazione da parte dell'Amministrazione giudiziaria della procedura RGNR 16025/07" all'organo amministrativo della società che "far data dal 17/12/08, giorno di esecuzione del decreto, sono sospese tutte le cariche degli organi amministrativi a tempo indeterminato" autorizzandosene la presenza in azienda al fine di supportare l'opera degli amministratori giudiziari .

Nell'ambito della società R G S.p.a., con delibera assembleare del 9/2/09, gli amministratori giudiziari, nel constatare la decadenza del CDA in carica all'epoca dell'emissione del sequestro, per intervenute dimissioni di un consigliere del CDA, nominavano quali componenti del nuovo CDA i sigg.ri E T , G A P e F V e deliberavano contestualmente la sospensione dei poteri di gestione attribuiti dal Giudice penale agli amministratori giudiziari.

IL CASO.it

Con successiva delibera assembleare del 29/4/09 gli amministratori giudiziari, dato atto della valida costituzione dell'assemblea essendo presente il dr. M , custode ed amministratore giudiziario delle azioni sequestrate al R costituenti l'intero capitale sociale, approvavano il bilancio.

L'impugnativa di tali delibere, di cui la prima censurata nella sola parte in cui ha "sospeso" dai relativi poteri il nuovo CDA, muove dal presupposto che

M

l'esecuzione del sequestro sia stata posta in essere dai soggetti nominati custodi-amministratori giudiziari in maniera del tutto illegittima in quanto contrastante con i principi del diritto societario.

Oggetto di censura in via principale non appare essere, pertanto, il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip nella parte relativa alle direttive emanate per la gestione delle partecipazioni sociali e delle aziende ad esse riferibili, quanto piuttosto la "trasposizione" ed applicazione di tali disposizioni nell'ambito della società resistente da parte dei custodi giudiziari nominati.

Il decreto di sequestro preventivo ha chiaramente ad oggetto, per quello che qui interessa, così come precisato dal Gip con il decreto in atti, il 100% delle quote sociali di ciascuna società facente parte del gruppo R e delle aziende ad esse riferibili.

Onde garantire, poi, la finalità cautelare della misura disposta, si stabilisce che gli organi amministrativi in carica rimarranno sospesi e che le loro funzioni ed i loro poteri saranno devoluti agli amministratori giudiziari.

IL CASO.it

Ciò posto deve convenirsi con la difesa dei resistenti che ogni questione relativa alla legittimità delle disposizioni, anche di carattere attuativo, contenute nel provvedimento penale di sequestro debba essere posta dinanzi al Giudice penale competente.

Tuttavia, ritiene questo Giudice che i motivi dell'impugnativa delle delibere assembleari in oggetto, il cui esame appare indefettibile ai fini della disamina del fumus boni iuris, non attengano al provvedimento penale in sé considerato, che costituisce il presupposto e l'antecedente logico-giuridico delle delibere assembleari impugate, bensì sostanzialmente e precipuamente, alla errata interpretazione ed applicazione dello stesso in sede societaria fattane dai custodi delle partecipazioni sociali nominati in sede penale estrinsecatasi nelle due delibere oggetto dell'impugnativa e del presente ricorso cautelare.

Tralasciando, pertanto, ogni rilievo in ordine alla legittimità del sequestro preventivo disposto dal Giudice penale, da farsi valere eventualmente nella sede competente, va osservato che il sequestro preventivo disposto dal Gip ha avuto ad oggetto le partecipazioni sociali, dirette ed indirette, e le aziende riferibili a tali società, da intendersi come complesso di beni strumentali all'esercizio delle attività imprenditoriali.

W

Ciò discende dal carattere personale della responsabilità penale che può riguardare soltanto il socio inquisito e giammai la società del quale l'inquisito è socio trattandosi di un soggetto giuridico costituente un centro autonomo di interessi distinto dal socio, anche, quando, come nella specie, quest'ultimo sia titolare di una partecipazione societaria totalitaria di una società di capitali.

Ed ai custodi delle azioni sottoposte a sequestro, sia civile che penale, è senz'altro applicabile la disciplina di cui all'art.2352 c.c. norma che, parzialmente novellata dalla riforma del diritto societario, attribuisce al custode la legittimazione all'esercizio del diritto di voto coerentemente con il fatto che si tratta di soggetto che non è portatore di un proprio ed autonomo interesse rispetto alle azioni vincolate, bensì un obbligo di conservazione del bene nell'interesse altrui o pubblico.

IL CASO.it

Spettano, poi, al custode in via esclusiva l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal voto salvo che il provvedimento del giudice non provveda diversamente.

Pertanto, così delineati i poteri del custode, la direttiva con la quale il Giudice penale ha disposto la sospensione degli organi amministrativi in carica al momento del sequestro, misura dettata da evidenti ragioni cautelari e volta ad interrompere il circuito criminoso creato dall'inquisito, stabilendo la conseguente devoluzione dei poteri amministrativi ai custodi nominati, avrebbe dovuto essere attuata nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento civilistico societario che regolano l'attività degli amministratori di società, principi che non appaiono contrastanti con le direttive emesse dal Giudice penale con le quali si è proceduto ad un'investitura meramente sostanziale, stante la mancanza di una norma civilistica che consenta, al di fuori dei casi di cui all'art.2409 c.c. e di morte o decadenza dell'amministratore e l'assemblea non provveda alla nomina, la nomina di amministratori giudiziari.

A tale riguardo va osservato, difatti, che ai sensi dell'art. 2364 c.1n.2)c.c. la nomina degli amministratori delle società che hanno optato, come nella specie, per il sistema tradizionale o per quello monistico è di competenza dell'assemblea ordinaria, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

IL CASO.it

La regola che stabilisce la competenza dell'assemblea per la nomina degli amministratori ha carattere cogente poiché è posta a tutela di interessi generali :le

M

eccezioni (nomina da parte dello Stato o di enti pubblici nei casi di cui agli artt.2449 e 2550 c.e. sostituzione degli amministratori per cooptazione (art.2386 c.c.); le eccezioni a tale regola sono tassativamente stabilite dalla legge con conseguente illegittimità delle clausole statutarie che, al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, sottraggano all'assemblea la competenza di nominare gli amministratori.

IL CASO.it

Nella specie, pertanto, la devoluzione dei poteri amministrativi ai custodi disposta dal Giudice penale, giustificata da prevalenti esigenze cautelari penali, si sarebbe potuta e dovuta verificare nel rispetto dei principi suindicati e, quindi, attraverso la convocazione di un'assemblea, resa ancor più agevole dal carattere totalitario della partecipazione sociale del R nella società resistente, nel corso della quale procedere o alla nomina di soggetti "estranei" alla gestione R da sottoporre al vaglio preventivo o successivo del Giudice penale, ovvero alla nomina formale dei custodi giudiziari in qualità di amministratori della società con conseguente soggezione dei soggetti nominati alle agli obblighi di cui agli artt. 2380 bis e ss. ed alle norme in materia di responsabilità di cui agli artt.2392, 2393 e 2394 c.c. poste a garanzia della società e dei terzi .

Al di fuori di ogni schema normativo appare invece la gestione di fatto della società assunta dai custodi della partecipazione sociale, la cui legittimazione anche in ambito societario, viene da essi erroneamente fondata sul provvedimento del Giudice penale.

Si è già chiarito che le direttive impartite dal Giudice penale e le esigenze cautelari ad esse sottese, possono trovare concreta attuazione attraverso il rispetto dei principi dell'ordinamento societario, in quanto con essi non confliggenti, la cui osservanza consente, invece, di salvaguardare le esigenze cautelari penali contemperandole con gli interessi dei creditori e dei terzi che intrattengano rapporti con la società.

IL CASO.it

Va, poi, senz'altro riconosciuta la legittimazione ad agire del ricorrente alla proposta impugnativa delle delibere in esame per nullità posto che pacificamente si ritiene che l'azione di cui trattasi compete sicuramente al titolare delle azioni sottoposte a vincolo non derogando l'art.2352 c.c. agli ordinari indici di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali in presenza di vincoli sulle azioni .

Quanto all'interesse ad agire, da intendersi come sussistenza di un interesse attuale e concreto idoneo ad evitare la lesione di un suo diritto connesso allo status di



socio,esso deve ritenersi sicuramente esistente in capo al ricorrente posto che l'evidenziata situazione di illegittimità che,in base alla disamina sommaria svolta nel presente giudizio, ha contraddistinto sin qui l'operato dei custodi-amministratori giudiziari, rende configurabile concretamente il danno che sicuramente deriverà dallo stesso alla società con ripercussioni negative sul valore della partecipazione sociale del socio ricorrente.

IL CASO.it

Deve,poi,ritenersi sussistente,per le considerazioni svolte,il fumus boni iuris della pretesa cautelare proposta con riferimento alla delibera del 9/2/09 nella parte in cui ha disposto la sospensione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Difatti,come si è detto,la applicazione delle direttive del Giudice penale che ha disposto la sospensione degli organi amministrativi in carica al momento del sequestro e la devoluzione dei relativi poteri ai custodi -amministratori giudiziari, in conformità ai principi societari, avrebbe dovuto comportare l'adozione di una diversa delibera posto che la nomina di soggetti estranei alla gestione svolta sino al sequestro,la cui sospensione si giustificava dalle esigenze cautelari poste alla base del sequestro, avrebbe dovuto essere sottoposta, come di è detto, al vaglio del Giudice penale per verificarne la conformità alle esigenze cautelari ed a quelle parimenti imprescindibili e cogenti, perchè involgenti diritti ed interessi di terzi, di una corretta amministrazione della società, tenuto anche conto della complessità che la gestione della società resistente comporta tale da richiedere un'elevata professionalità nelle persone ad essa deputate; in alternativa,formalizzare attraverso la nomina assembleare dei custodi come amministratori,unica fonte del potere degli amministratori nelle società di capitali. Il comportamento tenuto dai custodi delle quote al di fuori di ogni valido schema normativo rende,poi,configurabile il requisito in esame anche con riferimento alla delibera di approvazione del bilancio tenutasi in data 29/4/09.

Difatti la redazione del progetto di bilancio da parte di soggetti privi di un valido potere amministrativo in difetto di una nomina assembleare che avrebbe dovuto formalizzare la devoluzione sostanziale dei poteri amministrativi e di gestione disposta dal giudice penale, vizia geneticamente il decisum assembleare che appare,quindi,posto in essere al di fuori dello schema legale rappresentativo degli interessi presi in considerazione dall'ordinamento.

IL CASO.it

Tale vizio appare sicuramente riconducibile alla categoria della nullità per impossibilità materiale dell'oggetto trattandosi di delibera che, benché avente un

oggetto astrattamente lecito, presenta la mancanza in concreto di un elemento essenziale dello schema normativo dell'iter di approvazione del bilancio, ossia la qualità formale di amministratori in capo ai redattori del bilancio e la "sospensione" di quelli ex novo nominati dalla carica .

Sotto il profilo del periculum in mora ,prevalente deve,poi, ritenersi rispetto al danno che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione, il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla gestione di fatto dei custodi giudiziari della partecipazione sociale derivante dalla delibera del 9/2/09.

Tale gestione,difatti,in quanto carente di una legittima e formale investitura sul piano societario, espone la società a sicure conseguenze dannose in grado di incidere negativamente sul valore della partecipazione sociale del ricorrente.

Parimenti è a dirsi per la delibera di approvazione del bilancio in quanto il radicale vizio genetico dal quale essa risulta affetta ne impedisce il mantenimento della perdurante efficacia della stessa rispetto all'organizzazione della società ed alla posizione del socio.

IL CASO.it

In conclusione, assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso va sospesa l'esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio della R G S.p.A. del 29/4/09 e della delibera dell'assemblea ordinaria del 9/2/09 della società resistente nella parte in cui,dopo avere eletto i nuovi componenti del CDA ha sospeso tali consiglieri e qualificato i custodi come amministratori giudiziari .

La natura della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente giudizio cautelare .

PQM

- accoglie il ricorso e per l'effetto sospende l'esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio della R G S.p.A. del 29/4/09 e della delibera dell'assemblea ordinaria del 9/2/09 della società R G S.p.A. nella parte in cui,dopo avere eletto i nuovi componenti del CDA ha sospeso questi consiglieri e qualificato amministratori giudiziari i signori F N M ,C R e L S in virtù del richiamo ai decreti di sequestro;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio ;
- ordina al Conservatore del Registro delle Imprese di provvedere ai conseguenti adempimenti pubblicitari .

W

Napoli,

Il Giudice Designato

Alessandra Tavano

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA
06 AGO 2009
IL
IL CANCELLERIA

TRIBUNALE DI NAPOLI



Napoli, 06.08.09

*Per presa visione e
richiesta copie
AVV. Umberto Ferrante*